



COMUNE DI COLLEPASSO  
Provincia di Lecce

Publicata all'albo pretorio del Comune

Il 21 OTT. 2014

Registrata al n. 917

IL MESSO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 1.10.2014

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ORDINARIA

Adunanza in PRIMA convocazione

**OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU).**

L'anno duemilaquattordici, il giorno primo, del mese di Ottobre, alle ore 00,01 presso la Sala Consiliare sita in Via C. Battisti n. 16 - 1° piano.

Convocato nelle forme prescritte dal vigente Statuto e con apposito avviso spedito a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prosieguo della seduta del 30.9.2014

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE P.I. MASSIMO SABATO

Fatto l'appello nominale sono risultati:

	Cognome	Nome	Presenti	Assenti
1	MENOZZI	PAOLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	SINDACO	ROCCO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	RESTA	ROCCO ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	PERRONE	GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	FELLINE	LUIGI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	SABATO	MASSIMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	GIUSTIZIERI	ANGELICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	MONTAGNA	GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	MASTRIA GIANFREDA	GIORGIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	PERRONE	VITO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	GIANFREDA	PANTALEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	MARRA	CARLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	GRASSO	MARIA ROSA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale DOTT. ssa ANNA TRALDI

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

## COMUNE DI COLLEPASSO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 SETTEMBRE 2014

### PUNTO 4 O.D.G.

Approvazione “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria” Imposta Unica Comunale (IMU).

PRESIDENTE – Prego, assessore Montagna.

ASSESSORE Dott. Giovanni MONTAGNA – Passo a leggere la proposta, visto che siamo obbligati a leggerla. La leggo senza invito.  
(Legge proposta di delibera allegata agli atti)  
Questa è la bozza, per quanto riguarda il regolamento provvederanno loro a leggerlo.

PRESIDENTE – Grazie, assessore. Chi interviene?  
Prego, consigliere Gianfreda.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Trattandosi di regolamento, mezz’ora. Sono le dodici e trenta ho tempo fino all’una, così ci rinfreschiamo le idee sul regolamento che non tutti credo abbiano letto. Vado subito a leggerlo così vedo di anticipare la fine di cinque minuti.  
Art. 1. Il presente regolamento adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista nell’ambito dell’Art. 52 del Decreto Legislativo 846 /97 disciplina l’applicazione nel Comune di Collepasso dell’imposta municipale propria.  
Salto alcune parti.

La disciplina normativa dell’imposta municipale propria si ritrova per tutto quanto non previsto nel presente regolamento nelle disposizioni dettate dalla legge 214 e varie.

Art. 2. Presupposto impositivo. Presupposto dell’imposta è il possesso degli immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall’Art. 2, ecc.

Sorvolo i riferimenti legislativi, andiamo alla sostanza.

L’imposta municipale propria, a decorrere dal primo gennaio 2014, non si applica all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze per le quali continuano ad applicarsi le aliquote agevolate e la detrazione relativa all’abitazione principale nei limiti espressamente definiti dal Comune.

L’imposta municipale propria non si applica, altresì, a decorrere dal primo gennaio 2014 alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze equiparate per legge all’abitazione principale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, alla casa coniugale e relative pertinenze come definite ai fini Imu assegnate al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegnatario costituisce, pertanto, soggetto passivo dell’imposta in relazione a tali immobili a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano, quindi, opponibili al Comune.

A un unico immobile iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto e non concesso in locazione...

Manca la segretaria, non possiamo proseguire. Appena rientra, devo sospendere l’intervento.

Posso proseguire? No. Siccome ho visto che manca Giovanni.

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero.

A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Nel caso di fabbricati non iscritti in catasto, ovvero che siano iscritti a catasto senza attribuzione di rendita e con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso in Catasto e a versare la relativa imposta.

Art. 3. Definizione di abitazione principale, fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo.

Ai fini dell'imposta di cui all'Art. 1 del presente regolamento per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano a un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di unità pertinenziale per le ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se è antecedente alla data in cui è comunque utilizzato.

Mi segui, consigliere Perrone? Praticamente è la Iuc che si applica una volta finita la costruzione.

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali attuativi, ovvero in base alle possibilità effettivo di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Qui si pone il problema, geometra Marra, collega consigliere Marra, di tutta quella massa enorme di zone di espansione che essendo il PDF vecchio di 38 anni i vincoli dovrebbero essere già decaduti. Vero?

I vincoli ai fini espropriativi, ma i vincoli sono già decaduti, per cui a questo punto... I vincoli dopo dieci anni... se un cittadino ha una zona di espansione su cui potrebbe essere previsto un piano di lottizzazione o un piano particolareggiato, se nei dieci anni non viene fatto nessun intervento...

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Perfetto. Ai fini espropriativi, stai attento. Ma non si può parlare di area fabbricabile più perché non essendo stato approvato nei dieci anni, cosa diversa per quanto riguarda le zone B1 e C1, quelle sono state approvate negli ultimi dieci anni, per cui lì, anche se non costruisci, devi pagare. Ma per quanto riguarda le C1, C2, C3, adesso non ricordo quante tipologie ci sono, il problema che si pone... tant'è che noi a suo tempo abbattemmo, se ricordi, il 50% proprio per venire incontro in attesa di evoluzione.

Considerato che ormai questi terreni rimangono lì, e sono decine e decine di ettari, se l'area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, perché gli strumenti urbanistici generali significa nel caso di zone B, invece gli strumenti urbanistici attuativi nel caso di zone B1, B2, ecc., C1, C2, ecc.

Considerato che è assodato che per quanto riguarda le zone B è ovvio, anche un lotto in zona B è area fabbricabile, un lotto nella zona B1 e C1 che è stato oggetto di piano particolareggiato regolarmente approvato e funzionante è area fabbricabile, ma un'area che è nelle zone C di espansione nelle quali in questi 38 anni nessuno mai si è sognato di fare né un piano di lottizzazione su iniziativa privata né un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, possono essere considerate aree fabbricabili?

Qui, per la verità, il tema ci porterebbe un po' più lontano, ma mi limito per adesso a porre il problema.

Anche questo "ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti delle indennità di espropriazione per pubblica utilità" parla di possibilità. Questo suppongo che lo abbiate scaricato da qualche portale pubblico, per cui essendo stato scaricato da un portale pubblico giustamente sono stati chiariti, siccome noi oggi chiariamo, siccome oggi voi chiarite anzi, con questo regolamento che una volta per tutte bisognerebbe dire che le aree comprese nelle zone di espansione non sono aree fabbricabili. Questo si desume dalla lettura di questo regolamento. E che le aree fabbricabili non devono più pagare le tasse relative.

Vado al punto E. "Per terreno agricolo si intende il terreno adibito ecc.", il soggetto attivo è il Comune di Collepasso. C'è una cosa che non capisco ma non voglio, a quest'ora, né io porre né porre a voi ulteriori. Problemi.

Soggetti passivi. Noi non abbiamo problemi di immobili ad uso...

Soggetti passivi sono il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali la cui produzione o scambio è diretta all'attività dell'impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie (incomprensibile), aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati; il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario dell'immobile anche da costruire o in corso di costruzione concesso in locazione finanziaria.

Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula. Il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito del provvedimento di separazione.

Base imponibile. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ecc.

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del primo gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate al 5% ecc., i seguenti moltiplicatori: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C2, C6 e C7 con esclusione della categoria catastale A10; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C3, C4 e C5; 80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A10 e D5; 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali D5, tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal primo gennaio 2013; 55 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale C1.

Leggo il punto 3 perché mi è stato poco chiaro, se qualcuno me lo chiarisce.

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D. Quali sono quelli classificati nel gruppo D?

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Industriali.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Industria, appunto. "... non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati il valore è determinato secondo i criteri di cui, ecc. Ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con l'attribuzione di rendita il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero se successiva alla data di acquisizione ed è costituita dall'ammontare al lordo delle quote di ammortamento che risulta nel settore contabile applicando a ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze".

Che significa? È un po' complicata la cosa.

Comma 3 dell'Art. 6. "Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto", cioè i terreni nostri non sono esenti?

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Sì.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – E che senso ha questo comma?  
Siccome so che c'è...

SINDACO – Perché ogni anno vengono ripresi dal decreto ministeriale.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Se noi siamo comunque esenti, forse non ci siamo capiti, che vengano ripresi non significa che... Questi valgono...

“Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili purché identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo”, cioè quelli esenti “il valore è costituito da quello ottenuto applicando l’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto vigente (incomprensibile) dall’imposizione rivalutato al 25% ai sensi dell’Art. (incomprensibile) un moltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali iscritti (incomprensibile) agricole il moltiplicatore è pari a 75.

Per le aree fabbricabili il valore...” anche qui, cioè se un regolamento è un regolamento comunale deve adattarsi al Comune in cui viene attuato, se io prendo un regolamento e lo scarico come canovaccio poi lo devo adattare, non è che lo lascio come sta perché crea confusione perché la norma deve essere sempre chiara. Per cui un cittadino che legge si chiede “ma io devo pagare o non devo pagare?”. A Collepasso, siccome è classificato, a differenza di Cutrofiano, siccome sono classificati terreni svantaggiati dalla vecchia normativa comunitaria del 1975 non si pagano i terreni. Si eliminano queste cose, basta. Noi stiamo approvando una norma che non ha nessuna valenza di fatto, salvo che qualcuno non mi convinca del contrario, non ha nessuna valenza. Il comma 4 si elimina perché non ha senso. Insieme al 4 anche il 5.

“Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale ecc.” vado avanti perché mi sta scadendo il termine e devo dire qualche cosa altra. Ho ancora cinque minuti, anzi tredici per il recupero.

“La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico /artistico di cui all’Art. 10 del Decreto Legislativo 42, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare la dichiarazione sostitutiva. L’inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado strutturale e /o igienico sanitario con superabile con interventi di manutenzione ordinaria.

Si ritengo inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: strutture orizzontali, solai e tetto compresi lesionati in modo tale da costituire ecc., strutture verticali...” su questo posso anche in qualche modo soprassedere.

“Determinazione dell’aliquota e dell’imposta”.

Siccome io so che voi avete già letto tutto e sapete tutto...

PRESIDENTE – No, dato che sta leggendo e poi ogni tanto ritorna, che sia chiaro, perché qua non la seguiamo più. Evidentemente la stanchezza si fa sentire.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA. – Come si dice: omnes fessi simus.

PRESIDENTE – Noi siamo collaudati per stare almeno 24 ore altre. Tranquillo, non ci sono problemi, proceda.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – È vero che ero giovane, ma nel 1979 feci un (incomprensibile) di 48 ore di seguito, per cui... e c’era un vegliardo, il direttore degli agricoltori, di 92 anni che resistette molto più di noi.

PRESIDENTE – Aveva molti anni di meno, adesso ormai si avvia verso l'altra fase.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Quello era il (incomprensibile). Naturalmente recuperi minuti che mi hai fatto perdere.

PRESIDENTE – No. Dieci secondi sono.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Io soltanto per farvi un favore, non per altro.

PRESIDENTE – Non fa un favore a nessuno.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta. Esenzione terreni agricoli. Per giustificare quello che dicevo prima. "Sono eventi dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitati ai sensi dell'Art. 15 della legge 27 /77 N. 984, detta legge Quadrifoglio, in quanto il Comune di Collepasso è ricompreso nell'elenco di cui alla circolare 9 del 14 giugno 1993 aggiornata". Il che fa cadere automaticamente e poi naturalmente lo presento anche come emendamento, Art. 6, per l'abrogazione del comma 4 e 5 che non hanno nessun senso in questo contesto.

"Esenzioni. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dal Comune ecc., i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E 1 a E 9" che sono?

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Zone verdi.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA. – "I fabbricati con destinazione d'uso culturali" e qui pongo un problema, che è stato già posto ufficialmente al Sindaco, agli assessori, ai capigruppo consiliari, già da alcuni mesi, per cui suppongo che ai cittadini in questione vadano date delle risposte perché, ad esempio, mi risulta, non solo a me ma a tutti, che il Cinema Ariston stia già da tempo richiesto un trattamento particolare, essendo uno degli ultimi apache della cinematografia salentina. Io faccio sorridere, non ridere, per cui mi piace che ogni tanto la Segretaria sorrida.

Ha posto un problema già da molto tempo. Non so se sia questo di esenzione o quello di riduzione l'articolo giusto, però, parliamoci chiaramente e non per strumentalizzazione, ma in effetti a Collepasso abbiamo uno dei pochi locali, né voglio parlare nel caso particolare delle persone, parlo della struttura, una delle poche strutture che ci permette innanzitutto di svolgere il noto cineforum e di avere tutta quell'adesione di cittadini anche da fuori paese, ma in qualche modo rischia, mi rivolgo a Giovanni che è un cinefilo, abbiamo una struttura comunque che... io pongo anche il problema, in occasione del regolamento, si intende o non si intende fare una risposta a un imprenditore culturale, perché bisogna parlare di impresa culturale, che sta avendo il coraggio di tenere su un'impresa cinematografica che è diventata una mosca bianca nel panorama culturale, non parlo cinematografico ma culturale salentino. In zona dopo il cinema Italia chi pare che il nostro sia il più...

È un problema che pongo. Lo pongo come emendamento, ponetelo come volete.

I fabbricati con destinazione d'uso culturali, Santa Sede, dove naturalmente ci scappelliamo, esercizio di culto, idem, ecc.

"Dichiarazione. Versamenti. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo", questo è chiaro.

Salto perché vado alla conclusione.

"Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno, la seconda con scadenza alla data del 16 dicembre". Questa è per il 2014 o l'anno prossimo?

Se questo è il regolamento per... non c'è una norma di salvaguardia che preveda comunque che si versi dopo... unica rata?

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Al comma 4 c'è sempre il problema posto dal consigliere Perrone. Pagamento all'euro per difetto...

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Finisco in maniera che poi oltre alla lettura... Però mi che l'unico docente questa sera sono io che vi sta leggendo tante cose (incomprensibile) che nessuno ha mai letto, mi esimo. Entro nei trenta minuti.

PRESIDENTE – Come vuole.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Per carità, cinque minuti altri.

PRESIDENTE – Per quanto riguarda gli emendamenti li dica, così eventualmente li mettiamo ai voti.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Sì, intanto quello... Fammi finire tanto ho finito e poi li dico.

PRESIDENTE – Però si avvii alla conclusione perché è già...

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Sono già all'Art. 19. "Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 50". Qualcuno dice che è legge. Ma se è legge, il regolamento comunale può derogare dalla legge?

No. Ma è legge questa?

Questo è strozzinaggio. Questa è usura a questo punto.

Se la dichiarazione è infedele dal 50 al 100%.

"In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500". Se uno non risponde?

L'emendamento riguarda l'eliminazione dell'Art. 6, comma 5...

PRESIDENTE – Quattro aveva detto.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Comma 4 e 5.

PRESIDENTE – Quattro e sei aveva detto.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Quattro e cinque, come sei?

PRESIDENTE – Per le aree fabbricabili.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – No, parliamo di terreni agricoli. Quattro e cinque. Poi più che un emendamento è una raccomandazione perché dovremmo sennò consegnare diversamente il regolamento, cioè determinare, e che sia chiaro, che in base a quello che si sta approvando all'Art. 3, comma 1.d, le aree della zona di espansione non sono tenute a pagare la Iuc. Leggetevelo bene, perché sennò si aprirà un contenzioso molto...

Poi vedremo.

Poi avevo un altro emendamento, e poi finisco. Riguarda l'esenzione. Posso fare una proposta organica? Se il Comune riesce a trovare un accordo con il proprietario del Cinema Ariston e in cambio dell'utilizzo per tot serate, che possono anche coincidere con il cineforum, o comunque può

essere esenzione, altrimenti bisogna prevedere una riduzione del 50% per attività culturali esplicitamente previste considerato che è...

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Il problema è classificarlo come attività culturali. Io non so che dica l'Art. 5 bis del D.P.R. 606 /73, se è già inserito in questa fattispecie è bene sennò bisognerà esplicitamente prevederlo.  
Questi sono i due emendamenti che ho presentato.

PRESIDENTE – Ricapitolando. Lei dice riguardo l'Art. 3, comma d, la modifica...

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Il problema è che qui...

PRESIDENTE – Propone la modifica in pratica.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – No. Dal mio punto di vista l'esplicazione di questo comma chiaramente preclude giustamente la possibilità che i possessori di aree di espansione in zone C paghino la Iuc, d'accordo? Perché comunque sono aree che sono fuori dal vincolo ormai. Se questo non è chiaro, deve essere chiaro a voi. Se ancora non è chiaro noi possiamo esplicitamente prevedere, anzi dobbiamo, che i proprietari di terreni situazioni nelle aree di espansione C non sono soggetti alla Iuc. Possiamo inserirlo o nel...  
Possiamo mettere: "Sono esenti dall'imposta, comma h, i proprietari di terreni ubicati nelle zone C di espansione".

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Io sono d'accordo in linea di principio con te, però non è così.

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Se ci fosse una class action, perché purtroppo noi non siamo abituati e tutti ce ne freghiamo, compresi voi geometri, ma se ci fosse un'azione comune di tutti i cittadini interessati, l'avrebbero vinta al 99% perché intanto sono aree classificate tali, parlo di aree di espansione, non parliamo di zone B1 e C1 ...

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Quello.

PRESIDENTE – Lei propone la modifica.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Scusi un attimo.

PRESIDENTE – Consigliere, non è possibile.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Stiamo parlando di cose serie per una volta.

PRESIDENTE – Lo so, purtroppo hai parlato per mezz'ora di altre cose. Hai letto.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Io lo dico anche nell'interesse vostro, poi fate quello che volete.

PRESIDENTE – Certo.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA . – Aggiungiamo, parlo dell'esenzione: “Art. 12. Esenzione. Aggiungere la lettera h al comma 1 in cui dice: i proprietari dei terreni ubicati nelle zone C di espansione sono esentati” è tanto semplice la cosa. Carlo, è inutile aggiungere...

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Non i proprietari, le aree.

CONSIGLIERE Dott. Vito GIANFREDA – Le aree. “Le aree ubicate nelle zone C di espansione”.

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – “Nelle zone di espansione”. E sull'esenzione h, ii specificare... io ho posto la domanda: fabbricati destinati a usi culturali, tipo l'Art. 5 bis, ecc., qualcuno sa quali sono?

Articolo del D.P.R. 27 settembre 1973 N. 601. Abbiamo idea di quali possano essere?

Interventi fuori microfono

SINDACO – Uso culturale. La biblioteca provinciale, il museo. Quelli sono.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Ma la biblioteca viene in un altro articolo, se non vado errato, si parla specificatamente di biblioteca.

Un cinema rientra?

SINDACO – No, non rientra.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Allora bisogna aggiungere.

SINDACO – Categorie commerciali.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Agevolazioni.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Abbattimento del 80%.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Le agevolazioni dove sono?

Interventi fuori microfono

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Industriale? Quella industriale è? Le agevolazioni in quale articolo sono previste? Non ci sono agevolazioni. Riduzione...

PRESIDENTE – Consigliere, per quanto...

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Io propongo comunque la riduzione del 50% dell'aliquota. Ma dove c'è la riduzione, che articolo è?

PRESIDENTE – Consigliere, senta. Glielo dico io: Lei propone la modifica dell'Art. 3, comma d, in base a quanto ha detto. Passiamo subito ai voti di questo emendamento. Chi è favorevole alzi la mano.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Di che cosa sta parlando?

PRESIDENTE – Lei ha detto: la modifica dell'Art. 3, comma d. D'accordo.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – No, ti ho proposto...

PRESIDENTE – La modifica.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Ti ho proposto di inserire nell'articolo, a proposito di aree fabbricabili, di inserire nell'Art. 12 il punto h in cui si dice che sono esenti dall'imposta le aree ubicate nelle zone di espansione.

PRESIDENTE – Per quanto detto dal consigliere Gianfreda, chi è favorevole?

VOTAZIONE

FAVOREVOLI - 3 (Dott. Vito Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda - Geom. Carlo Marra)

CONTRARI - 7

ASTENUTI -

PRESIDENTE – Tutto respinto.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Non tutto, questo, poi vediamo l'altro.

PRESIDENTE – Quale altro?

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – C'è l'altro. Art. 6, base imponibile, comma 4 e comma 5 da eliminare perché sono superflui, riguardano...

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Per questo bisogna toglierli, perché c'è questo. La presenza di questo articolo annulla, esclude quelle.

PRESIDENTE – Lei propone la modifica dell'Art. 6...

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Non la modifica, l'abrogazione.

PRESIDENTE – Comma 4 e 5?

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – L'abrogazione totale, non la modifica.

PRESIDENTE – L'abrogazione totale. Chi è favorevole alzi la mano.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI - 3 (Dott. Vito Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda - Geom. Carlo Marra)

CONTRARI - 7

ASTENUTI -

PRESIDENTE – Stessa votazione.

CONSIGLIERE GIANFREDA P. – Poi...

PRESIDENTE – Basta, consigliere.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – C'era quello del 50%.

PRESIDENTE – Ma che deve proporre!

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – No, abbiamo detto quello del 50% del cinema. Base imponibile. Fabbricati classificati a, b, c, d, e, f, 50% per i fabbricati... Art. 6, comma 2...

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – “Per i fabbricati destinati ad attività cinematografiche e teatrali la base imponibile è ridotta del 50%”.

SINDACO – Scusate, noi non possiamo fare una normativa ad hoc per una persona.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Non per una persona.

SINDACO – In una attività nel punto precedente dove siamo andati ad approvare la Tari e quindi il regolamento, sempre su istanza, negli anni precedenti si è tenuto conto nella classificazione della categoria del cinema perché sappiamo che la superficie è ampia, di andare a tassare lo stretto minimo indispensabile, quindi già in quella direzione di interpretazione della norma è stata data una...

In questo caso ridurre la base imponibile del 50% a mio avviso non serve perché noi comunque, attraverso manifestazioni culturali e quant'altro che andiamo a fare ogni anno, gli possiamo riconoscere ai fini di quella riduzione di quel 50% quantificabile anche un determinato aiuto per l'attività culturale.

A mio avviso dobbiamo andare in quest'ordine di idee, non possiamo in un regolamento andare a prevedere una norma ad hoc con cui andiamo ad abbattere la base imponibile. Io non ne ho trovati in nessuna parte, fermo restando che già l'anno scorso si è parlato di questo.

L'impegno è quello che una attività, e siamo tutti d'accordo, culturale va incentivata, va mantenuta e in questa direzione l'impegno di mantenere tale attività nella riduzione di un eventuale 50% di base imponibile e quindi andiamo a determinare l'Imu corrispondente in partita di giro, io ritengo che la possiamo “accogliere” in questa direzione e non andare oggi in un regolamento ad inserire questa riduzione della base imponibile.

Ritengo che si possa fare benissimo in questo e quindi considerato, ripeto, anche l'altra che era molto di più rispetto all'Imu che si andava a tartassare.

Quantifichiamo comunque, la facciamo quantificare perché è facile la rendita catastale è quella che c'è, è pubblica, si quantifica un 50% e si dà in considerazione che è un riconoscimento per questa attività culturale che viene mantenuta all'interno del nostro Comune, considerato che è l'unico cinema che abbiamo. Propongo questo.

Intervento fuori microfono

SINDACO – Non puoi metterli là perché quelli artistici sono previsti dalla normativa, il decreto li elenca. Il Cinema non rientra tra quelli, questo è il punto. La differenza tra il cinema e l'imprenditore della zona industriale non c'è a livello legislativo, a livello di normativa Imu. Se noi vogliamo un riconoscimento in questo come attività culturale dobbiamo usare l'altro canale, di un riconoscimento nei confronti di questo. Poi lo quantifichiamo, diciamo un 50% di riduzione, vediamo a quanto ammonta.

Intervento fuori microfono

SINDACO – Prima di votarlo ti stavo rendendo... non stiamo giustificando niente.

PRESIDENTE – Vi sottovalutate. Noi prendiamo in seria considerazione quello che dite. È dal primo momento della serata, tranquillo.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Fuori microfono

SINDACO – L’abbiamo respinto. È stata la prima votazione.

PRESIDENTE – Consigliere, la stanchezza la stai facendo emergere.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Fuori microfono

PRESIDENTE – Cosa vuoi aggiungere?

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Fuori microfono

PRESIDENTE – A quale comma?

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – All’Art. 6.

PRESIDENTE – Comma?

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA – Comma... io proporrei il comma 4.

PRESIDENTE – Chi è favorevole per la modifica del comma 4 dell’Art. 6 in base a quanto proposto dal consigliere Gianfreda, alzi la mano.

#### VOTAZIONE

FAVOREVOLI – 3 (Dott. Vito Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda - Geom. Carlo Marra)

CONTRARI - 7

ASTENUTI -

PRESIDENTE – Penso che tutti i suoi emendamenti siano stati votati. Possiamo passare alla votazione di questo punto all’ordine del giorno?

Prego, consigliere Marra.

CONSIGLIERE Geom. Carlo MARRA – Art. 7. Dice “Si ritengono inagibili, inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: struttura orizzontale, solai tetto compreso lesionati in modo tale da costituire pericolo per persone o cose con potenziale rischio di crollo, strutture verticali, quali muri perimetrali di confine lesionati in modo tale da costituire pericolo per cose e persone e un potenziale rischio di crollo totale o parziale, immobili privi di servizi igienici, edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione e ripristino”. Queste rientrano nelle categorie F che noi accatiamo senza reddito, per cui secondo me questo andrebbe tolto.

SINDACO – Non è quando l’accasti, Carlo, perché se l’accasti è normale.

CONSIGLIERE Geom. MARRA – Accatati come categoria...

SINDACO – Se tu li accatati sono esenti, il problema è che queste strutture sono gestite come A3, A4 e quindi hanno già una rendita...

CONSIGLIERE Geom. Carlo MARRA – Però possono essere in base alla legge...

SINDACO – Sono già esenti.

CONSIGLIERE Geom. Carlo MARRA – No, possono essere accatastate come categoria F.

SINDACO – Se tu gli cambi la categoria sono esenti.

CONSIGLIERE Geom. Giuseppe PERRONE – Un immobile normale, ordinario, per trasformarlo in categoria F2 (incomprensibile) se l'ufficio approva l'istanza si può accatastare. A volte passano anni da quando presenti l'istanza (incomprensibile) e quindi è bene che siano regolamentati.

SINDACO – Mi sembra che ci sia pure un costo.

CONSIGLIERE MARRA – Ma la rendita diventa zero.

SINDACO – Diventa zero.

CONSIGLIERE Geom. Giuseppe PERRONE – Sta nel regolamento che attua subito perché tu presenti la documentazione e si attua subito. Fermo restando che (incomprensibile)

CONSIGLIERE Geom. Carlo MARRA – Dici nel frattempo che paghi il 50%?

PRESIDENTE – Passiamo alla votazione di questo punto.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Allora è vero che non mi vuole fare parlare?

PRESIDENTE – No, prego. Questa volta ha diritto. E se ha diritto, io non glielo nego mai.

CONSIGLIERE Dott. Vito Perrone PERRONE – Stavolta, Presidente, le è venuta male.

PRESIDENTE – Prego. Può parlare tranquillamente.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Quanto, dieci minuti.

PRESIDENTE – Il regolamento avrebbe pure potuto guardarlo.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE V. – Siccome c'è Lei che illumina...

PRESIDENTE – No, no.

CONSIGLIERE Dott. Pantaleo GIANFREDA P. – Lei è garante.

PRESIDENTE – Io sono garante di tutti e state tranquilli.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – “Art. 13. Dichiarazione. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta utilizzando il modello, ecc. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta”. Ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo uno presenta la dichiarazione e dice: “io devo pagare l'imposta per questo bene”.

“Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili in quanto compatibili valgono anche con riferimento all’Imu” cioè chi ha già presentato le dichiarazioni ai fini dell’Ici non deve rifare la stessa dichiarazione ai fini dell’Imu.

Io qui aggiungerei un terzo comma e sposterei l’altro dicendo che non vanno presentate le dichiarazioni quando l’ufficio, in questo caso l’ente comunale, ha la possibilità di accedere ai dati perché è in possesso, attraverso banche dati, atti notarili e quant’altro di più sia possibile. Questo per evitare ai cittadini il ricorso a una dichiarazione della quale il Comune può benissimo fare a meno perché può conoscere i dati diversamente.

Propongo questo emendamento perché venga inserito in questo Art. 13 evitando la dichiarazione quando comunque i dati sono noti e possono essere acquisiti dal Comune in maniera diversa.

PRESIDENTE – Quindi propone una modifica?

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE V. – All’Art. 13, comma 3, e il 3 diventerebbe 4...

PRESIDENTE – Quindi aggiungere...

CONSIGLIERE Dott. Vito Perrone PERRONE V. – Aggiungere questo comma in cui si esonerano i cittadini dal presentare la dichiarazione Imu quando i dati sono acquisibili da parte dell’ufficio in maniera diversa.

(ENTRA IL CONS. ANGELICA GIUSTIZIERI. PRESENTI: 11)

PRESIDENTE – Grazie, consigliere Perrone.

SINDACO – Nel momento in cui c’è una variazione la dichiarazione va presentata. Questo è il punto. Con le variazioni bisogna presentarla. Il problema è... penso la banca dati delle dichiarazioni... che poi sulla banca dati delle dichiarazioni dei redditi non è che noi andiamo ad attingere alle variazioni, noi andiamo ad attingere alla variazione della rendita catastale, cioè attingiamo alla variazione strutturale, cioè del passaggio che hanno avuto. Questo è il punto.

PRESIDENTE – Passiamo alla votazione di questo emendamento. Votiamo per l’aggiunta del comma 4 all’Art. 13 in base a quanto proposto dal consigliere Vito Perrone. Chi è favorevole alzi la mano.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI - 3 (Dott. Vito Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda - Geom. Carlo Marra)

CONTRARI - 8

ASTENUTI -

PRESIDENTE – Grazie.

CONSIGLIERE Dott. PERRONE V. – Posso, Presidente?

PRESIDENTE – Prego.

CONSIGLIERE Dott. Vito PERRONE – Faccio notare che la proposta è una norma di legge, cioè è nella legge che stanno scritte queste cose. Non riuscite neanche a cogliere le cose. È la legge che stabilisce questo, non c’è bisogno neanche di scriverlo. Siete riusciti a bocciare la legge.

PRESIDENTE – Va bene.

Interventi fuori microfono

PRESIDENTE – Passiamo alla votazione di questo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole all'approvazione di questo regolamento alzi la mano.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI - 8

CONTRARI - 3 (Dott. Vito Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda - Geom. Carlo Marra)

ASTENUTI -

PRESIDENTE – Votiamo per l'immediata esecuzione dell'atto. Chi è favorevole alzi la mano.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI - 8

CONTRARI - 3 (Dott. Vito Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda - Geom. Carlo Marra)

ASTENUTI -

PRESIDENTE – Grazie. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Considerato** che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i tributi comunali;

**Visti** gli artt. 8 e 9 del D. Lgs n. 23/2011 e s.m.i. e l'art. 13 del D.L. n.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011 e s.m.i., con i quali viene istituita l'Imposta Municipale propria "IMU";

**Visto** l'art. 1, comma 703 e commi da 707 a 730, della Legge n. 147/2014;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Visto** lo schema di regolamento comunale IMU, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il D.M. 18 luglio 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali è ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

**Acquisiti** i pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

**Visto** il parere dell'organo di revisione dell'ente;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente provvedimento;

**Visto** il D.L. n.16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.68 del 2 maggio 2014;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Con** 8 voti favorevoli e 3 contrari (Vito Perrone, Pantaleo Gianfreda, Carlo Marra), espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- 1. Di approvare** il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2. Di prendere atto** che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
- 3. Di delegare** il Responsabile del Settore Finanziario a trasmettere copia del regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 4. Di dichiarare** la presente deliberazione, con 8 voti favorevoli e 3 contrari, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



**COMUNE DI COLLEPASSO**  
*Provincia di LECCE*

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con  
Delibera del Consiglio  
Comunale n. 24 del 01.10.2014

## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- ART. 3 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO
- ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO
- ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 6 - BASE IMPONIBILE
- ART. 7 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO E PER I FABBRICATI INAGIBILI / INABITABILI
- ART. 8 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

### **TITOLO II**

#### **ESENZIONI, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI**

- ART. 9 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
- ART. 10 - FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- ART. 11 - ESENZIONE TERRENI AGRICOLI
- ART. 12 - ESENZIONI

### **TITOLO III**

#### **DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

- ART. 13 - DICHIARAZIONE
- ART. 14 - VERSAMENTI
- ART. 15 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO
- ART. 16 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 17 - ACCERTAMENTO
- ART. 18 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 19 - SANZIONI ED INTERESSI
- ART. 20 - RIMBORSI
- ART. 21 - CONTENZIOSO

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

- ART. 22 - NORMATIVA DI RINVIO
- ART. 23 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO, PUBBLICITA'

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Collepasso dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC).
2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
  - dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013;
  - dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
  - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
  - dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
  - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 2**

#### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'imposta municipale propria, a decorrere dal 01/01/2014, non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, a decorrere dal 01/01/2014, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:

- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  - c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
  - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
5. Nel caso di fabbricati non iscritti in Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso in catasto, ed a versare la relativa imposta.

### **Articolo 3**

#### **DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - a. per "abitazione principale" si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n.201 l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

- b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.  
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'imposta municipale propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.  
Ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto, per il tramite dell'Ufficio Tecnico Comunale, a darne comunicazione formale al proprietario, al fine di dare conoscenza della nuova qualità urbanistica dell'area e, conseguentemente, per il corretto adempimento di ogni obbligo tributario comunale ed erariale.  
La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art.10, comma 2 L. 212/2000.  
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 dell'articolo 13, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
- e) per "terreno agricolo", ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n.201 e dell'art.2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

#### **Articolo 4 SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Collepasso, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T.
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale

#### **Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono, in base a quanto stabilito dall'art.9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011:
  - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
  - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e. il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tribut, titolare del diritto di abitazione.

#### **Articolo 6 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo *doc.fu* ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è utilizzato e, comunque, fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
8. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n.79 del 29/05/2014.
9. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei valori come determinati al comma 8, facendo riferimento ad atti notarili di acquisto, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
10. I valori delle aree fabbricabili, previsti al comma 8, sono rideterminabili annualmente dal Comune mediante delibera della Giunta Comunale.

#### **Articolo 7**

#### **BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI INAGIBILI / INABITABILI**

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia

- a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- c. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale e/o igienico sanitario non superabile con interventi di manutenzione ordinaria, ma con necessità di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b),c) e d) del D.P.R. n. 380/01;
- d. si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
1. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  2. strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
  3. immobili privi di servizio igienico-sanitario;
  4. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- e. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui ai punti 1), 2), 3), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta. La data di decorrenza della inagibilità/inabilità da considerarsi ai fini dell'imposta sarà per un massimo di 60 gg. antecedenti la data di presentazione della dichiarazione al protocollo comunale.

## Articolo 8 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote e le eventuali detrazioni d'imposta sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del D.L. n.201/2011 e dell'art.1, comma 380, lett. g) della legge 228/2012, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art.193, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n.296.
3. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia

della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, qualora a tale data non sia stata deliberata l'aliquota, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.

## **TITOLO II** **ESENZIONI, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **Articolo 9** **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

### **Articolo 10** **FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **Articolo 11** **ESENZIONE TERRENI AGRICOLI**

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n.984, in quanto il Comune di Collepasso è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n.9 del 14 giugno 1993.

## **Articolo 12 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
  - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.

### **TITOLO III DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

#### **Articolo 13 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si

verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012 (art.1, comma 719, della Legge 147/2013).

#### **Articolo 14 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi, o con apposito bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente mediante F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.
6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale dovuta per tutti gli immobili posseduti o detenuti non sia superiore ad euro 12,00.
7. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni), il versamento è effettuato da chi amministra il bene.

**Articolo 15**  
**QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Il Consiglio comunale ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

**Articolo 16**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, designa il funzionario responsabile a cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell' Imposta Comunale sugli Immobili.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione e dispone i rimborsi.

**Articolo 17**  
**ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la

dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

#### **Articolo 18 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

#### **Articolo 19 SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari nei sessanta giorni dalla richiesta, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo, insufficiente o omesso versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore al 1° gennaio di ciascun anno di ritardo, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.

## **Articolo 20 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 19, comma 9 del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 14, comma 6, del presente regolamento.

## **Articolo 21 CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 22**  
**NORMATIVA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge n.147/2013, di cui all'art.13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**Articolo 23**  
**EFFICACIA DEL REGOLAMENTO - PUBBLICITA'**

1. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, integrato dall'art.27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n.488.
2. Entro i termini stabiliti dalla legge il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it).



**COMUNE DI COLLEPASSO**  
**Provincia di Lecce**

**REVISORE DEI CONTI**

**VERBALE N. 18 DEL 24/09/2014**

**Oggetto: Parere sulla proposta di Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione.**

*Oggi 24 settembre 2014 presso il Palazzo Municipale,*

**IL REVISORE DEI CONTI**

*Visto lo schema di Regolamento;*

*Visto l'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001;*

*Constatata la conformità del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ai sensi dell' art. 1 comma 639 della Legge 147/2013;*

***esprime***

***Parere favorevole alla deliberazione in argomento, così come proposta.***

**IL REVISORE DEI CONTI**  
**(Dott.ssa Addolorata RIA)**

COMUNE DI COLLEPASSO  
Prov. di Lecce

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 - 1° COMMA - DEL D.LGS.  
267/2000:**


**OGGETTO:** APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU).

---

---

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....  


---

---

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

---

---

Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi degli artt. 153 - comma 5 e n. 191 - comma 1 - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

.....

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**IL PRESIDENTE**  
F.to P.I. Massimo SABATO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa ANNA TRALDI

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata  
Pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune in data odierna e vi rimarrà  
affissa per 15 giorni consecutivi.**

Collepasso, 21 OTT. 2014

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Anna TRALDI

---

---

**Per copia conforme all'originale**

Collepasso, 21 OTT. 2014



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Anna TRALDI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Traldi", is written over the printed name of the General Secretary.